

**AVVISO AI PRIVATI E ALLE IMPRESE – MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2021 N. 5 (SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)**



[SCARICA QUESTO AVVISO IN FORMATO PDF](#)

**MISURE DI SOSTEGNO A FRONTE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**LEGGE REGIONALE DEL 9 APRILE 2021, N. 5**

**COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2021, N. 10**

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI**

**I MODULI PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE SARANNO SCARICABILI DAL SITO DI FINAOSTA S.P.A. A PARTIRE DAL 15 APRILE 2021**

La [legge regionale n. 5 del 9 aprile 2021](#) (deliberazione di Giunta regionale attuativa [n. 399 del 14 aprile 2021](#)) è stata modificata dalla legge regionale n. 10 del 18 maggio 2021.

Nella sua attuale formulazione la l.r. n. 5/2021 prevede la possibilità di sospendere temporaneamente, al ricorrere di determinati requisiti sotto riportati, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati a valere sulle leggi regionali elencate nell'art. 1, comma 14, della legge stessa.

Di seguito si riportano le istruzioni operative per richiedere la sospensione.

**La sospensione concerne esclusivamente la quota capitale delle rate dei mutui stipulati alla data del 14 aprile 2021 non ancora scadute al momento della richiesta e aventi scadenza compresa tra il 1° maggio 2021 e il 31 ottobre 2022.** Durante il periodo della sospensione la parte mutuataria dovrà corrispondere alle scadenze originarie la sola quota interessi delle rate sospese. Per effetto della sospensione la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione stessa. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un periodo uguale a quello della sospensione. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

**LE RATE DI PREAMMORTAMENTO (DI SOLI INTERESSI) NON POSSONO ESSERE SOSPESE.**

**LA SOSPENSIONE NON SI APPLICA AI MUTUATARI CON POSIZIONI DEBITORIE CLASSIFICATE DA FINAOSTA S.P.A. E DALLE BANCHE CONVENZIONATE CON LA REGIONE “CREDITO DETERIORATO” ALLA DATA DEL 29/02/2020, CHE CONTINUINO A PRESENTARE IL MEDESIMO STATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ABBIANO RATE SCADUTE CON RIFERIMENTO ANCHE A UNO SOLO TRA PIU’ MUTUI IN ESSERE (cfr. art. 1, comma 2, l.r. n. 10/2021).**

**AVVERTENZA:** le domande di sospensione sono corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la presenza dei requisiti previsti per accedere alla misura. Finaosta procederà, in qualsiasi momento e comunque entro 12 mesi dal termine del periodo di sospensione, al controllo, a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate. In caso di esito negativo dei controlli si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 (decadenza dei benefici) e 76 (norme penali) del d.p.r. 445/2000.

**IMPORTANTE: LA SOSPENSIONE DEVE ESSERE RICHIESTA ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE ANTECEDENTE LA PRIMA SCADENZA RATEALE** (esempio: rata di ammortamento in scadenza il 01/07/2021, la domanda dovrà essere presentata entro il 05/06/2021).

**I MUTUATARI RIENTRANTI NELLE CASISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 18 MAGGIO 2021, ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2, POSSONO RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE IN SCADENZA E SCADUTE NEL MESE DI MAGGIO 2021 E IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 2021 ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 28/05/2021.**

**L’INVIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA O FAX E’ COMPROVATO DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DI FINAOSTA S.P.A.. LE RICHIESTE PRESENTATE OLTRE I SUDETTI TERMINI NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.**

---

## **PRIVATI**

Per i PRIVATI la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022, dei finanziamenti stipulati alla data del 14 aprile 2021, è subordinata al verificarsi, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dei seguenti eventi con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;
- b) cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
- c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, comma primo, numero 3), del Codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- d) sospensione dal lavoro per un periodo di almeno trenta giorni solari consecutivi o riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell'orario complessivo annuo con attualità dello stato di sospensione o riduzione, anche in attesa dell'approvazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- e) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; per soggetto non autosufficiente si intende il portatore di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge 104/1992), ovvero invalido civile (da 80% a 100%);
- f) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33 per cento rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per coloro che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume di affari. Per i soci di società una riduzione del volume d'affari nei termini sopra previsti riferita al volume d'affari complessivo delle società in cui si detiene la partecipazione, in presenza di reddito prevalente riferito alla partecipazione.

**La domanda dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità:**

1. scaricare e compilare in tutte le sue parti i moduli (modulo domanda e modulo adeguata verifica della clientela KYC) accessibili al seguente collegamento ([domanda in formato PDF](#) - [kyc in formato PDF](#) - [domanda+kyc in formato ZIP](#));
2. sottoscrivere i moduli così compilati (**se il mutuo è intestato a più soggetti, il modulo di domanda deve essere firmato da tutti i richiedenti, mentre per il modulo di adeguata verifica dovrà essere stampata una copia per ogni intestatario del mutuo, che dovrà debitamente essere compilata in ogni sua parte e firmata**);
3. **allegare ai moduli compilati e firmati una copia del documento d'identità e del codice fiscale (tesserino sanitario) di ciascun intestatario del mutuo** che ha effettuato la richiesta di sospensione;
4. effettuare una scansione dei moduli, del documento di identità e del codice fiscale allegati o effettuare una foto dei moduli, del documento di identità e del codice fiscale tramite smartphone e inviare i relativi file (preferibilmente in formato .pdf) mediante email all'indirizzo [sospensione.privati@finaosta.com](mailto:sospensione.privati@finaosta.com); in alternativa, trasmettere la copia cartacea dei moduli, del documento di identità e del codice fiscale allegati a mezzo fax al n. 0165 548636.

Per compilare il modulo di domanda è necessario disporre del numero di mutuo. Il numero di mutuo è riportato sulle fatture di pagamento delle rate trasmesse da FINAOSTA S.p.A.

Per effetto della sospensione della quota capitale delle rate nel periodo di sospensione verranno trasmesse le fatture di pagamento della sola quota interessi calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, da saldare alle scadenze originarie. Il nuovo piano di ammortamento aggiornato con il periodo di sospensione sarà trasmesso da Finaosta S.p.A.

Per eventuali chiarimenti contattare telefonicamente i nn. 0165 269245 - 0165 269235 - 0165 269256 - 0165 269257.

---

## IMPRESE

**Per le IMPRESE la sospensione della quota capitale delle rate in scadenza dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022 è subordinata al verificarsi del seguente evento:**

- riduzione del volume d'affari nel periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2021 superiore al 33% rispetto al volume d'affari del periodo dal 01/03/2019 al 29/02/2020. Per le imprese che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021 si prescinde dalla riduzione del volume d'affari. Con riferimento ai mutui erogati per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile aziendale o per l'acquisto di partecipazioni nella società proprietaria dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte, la riduzione del volume d'affari può essere computata tenuto conto del volume d'affari del soggetto non mutuatario proprietario dell'immobile aziendale o che gestisce l'azienda di cui l'immobile fa parte. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 10/2021, non occorre più che vi sia una relazione di controllo tra i due soggetti (proprietario e gestore), ma la domanda dovrà in ogni caso essere firmata da entrambi.

**La domanda dovrà essere inoltrata con le seguenti modalità:**

1. scaricare e compilare in tutte le sue parti i moduli (modulo domanda e modulo adeguata verifica della clientela KYC) accessibili al seguente collegamento [domanda in formato PDF](#) - [kyc imprese individuali in formato DOC](#) - [kyc società in formato DOC](#) - [domanda+kyc in formato ZIP](#));
2. sottoscrivere i moduli così compilati (**se il mutuo è intestato a più soggetti, il modulo di domanda deve essere firmato da tutti i richiedenti, mentre per il modulo di adeguata verifica dovrà essere stampata una copia per ogni intestatario del mutuo, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata; se l'intestatario è una società i modelli dovranno essere firmati dal legale rappresentante della stessa**);
3. allegare ai moduli compilati e firmati una copia del documento d'identità e del codice fiscale (tesserino sanitario) di ciascun intestatario del mutuo/per le imprese del legale rappresentante che ha effettuato la richiesta di sospensione e dei titolari effettivi;
4. effettuare una scansione dei moduli, del documento di identità e del codice fiscale allegati o effettuare una foto dei moduli, del documento di identità e del codice fiscale tramite smartphone e inviare i relativi file (preferibilmente in formato .pdf) mediante email all'indirizzo [sospensione.imprese@finaosta.com](mailto:sospensione.imprese@finaosta.com).

Per compilare il modulo è necessario disporre del numero di mutuo. Il numero di mutuo è riportato sulle fatture di pagamento delle rate trasmesse da FINAOSTA S.p.A.

Per effetto della sospensione della quota capitale delle rate, nel periodo di sospensione verranno trasmesse le fatture di pagamento della quota interessi calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, da saldare alle scadenze originarie. Il nuovo piano di ammortamento aggiornato con il periodo di sospensione sarà trasmesso da Finaosta S.p.A.

per eventuali chiarimenti contattare telefonicamente i nn. 0165 269 278 – 0165 269 261.